

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1965

Norme per l'avviamento al lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge regola l'avviamento al lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura; stabilisce le modalità per l'accertamento, ai fini della posizione assicurativa e previdenziale dei braccianti agricoli, dei salariati fissi, dei compartecipanti, coloni e mezzadri impropri comunque denominati; detta norme per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 2.

In ogni Comune della Repubblica, presso l'Ufficio di collocamento, è istituita una Commissione comunale per l'avviamento al lavoro della manodopera agricola.

Nelle frazioni, con oltre 50 lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, sono nominati i coadiutori frazionali.

La Commissione comunale per l'avviamento al lavoro della manodopera agricola è composta:

1) da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura aderenti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL, in ragione di un membro effettivo e di un supplente per ciascuna Organizzazione;

2) dal collocatore comunale, con funzioni di segretario.

La Commissione si riunisce, oltre che su invito del Presidente, a richiesta di uno dei propri membri. I membri supplenti partecipano di pieno diritto alle riunioni, in sostituzione dei membri effettivi che, designati dalla stessa organizzazione sindacale, siano assenti.

La presidenza della Commissione è assunta a turno dai membri effettivi.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Prefetti sono tenuti a nominare con proprio decreto le Commissioni comunali, e i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono tenuti a nominare i coadiutori frazionali.

Art. 3.

Le Commissioni comunali di cui al precedente articolo hanno i seguenti compiti:

1) compilare gli elenchi dei lavoratori che chiedono di essere avviati al lavoro agricolo;

2) determinare la graduatoria di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento;

3) controllare e accertare che i lavoratori avviati al lavoro siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti, siano retribuiti in misura non inferiore a quella prevista nei vigenti accordi sindacali, siano tutelati dalle norme di protezione sul lavoro;

4) preparare per ciascun lavoratore la situazione del lavoro prestato da trasmettere mensilmente alle Commissioni comunali di cui al successivo articolo 8;

5) assegnare, su richiesta del singolo lavoratore, le qualifiche professionali, tenendo conto degli orientamenti fissati nei contratti di lavoro vigenti, dell'attività lavorativa svolta e degli attestati di competenza pratica e teorica conseguita dal lavoratore;

6) controllare che le richieste di manodopera avanzate dai datori di lavoro agricolo siano conformi alle disposizioni della presente legge.

Gli elenchi di cui al n. 1 debbono contenere, oltre alle generalità dei lavoratori, la indicazione della loro qualifica professionale e delle eventuali qualifiche professionali secondarie. Essi sono compilati seguendo l'ordine di iscrizione dei lavoratori e vengono aggiornati giornalmente.

Le graduatorie debbono essere distinte per qualifica professionale. L'ordine della graduatoria stessa sarà stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria stessa, in ordine crescente in relazione a tali giornate.

L'avviamento al lavoro sarà fatto seguendo l'ordine della graduatoria. Nella stessa, a parità di giornate effettuate, costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico, ed a parità di questi, l'ordine di iscrizione nell'elenco di cui al n. 1 del primo comma del presente articolo.

All'atto dell'avviamento al lavoro il lavoratore sarà depennato dalla graduatoria, per esservi reinscritto a fine lavoro, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate effettuate.

Elenco e graduatoria debbono essere sempre esposti al pubblico, in posto facilmente accessibile e ben illuminato dell'Ufficio di collocamento, o in apposito albo all'esterno dello stesso.

Gli elenchi debbono essere pubblicati anche negli albi pretori dei Comuni, per quindici giorni, all'inizio di ciascuna annata agraria.

Art. 4.

Per l'espletamento dei loro compiti, le Commissioni comunali si avvalgono del per-

sonale degli Uffici di collocamento e dei coadiutori frazionali.

Art. 5.

Chiunque ne abbia interesse può ricorrere contro le risultanze degli elenchi e delle graduatorie, nonché contro le altre decisioni della Commissione di cui ai precedenti articoli.

Il ricorso va presentato alla Commissione di cui all'articolo 2, che decide entro 15 giorni dalla sua presentazione, sentiti il ricorrente e gli eventuali altri interessati. Ricorrente ed eventuali altri interessati possono farsi rappresentare davanti alla Commissione da persona di loro fiducia, o presentare per iscritto le proprie ragioni.

Avverso le decisioni della Commissione comunale è dato ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che decide entro un mese dalla data di ricezione del ricorso. Ricorrente e terzi interessati possono presentare le loro ragioni, con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale di cui al precedente comma, è dato ricorso alla Commissione centrale istituita con legge 29 aprile 1949, n. 264, articolo 1 e seguenti, che decide entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Il ricorso all'istanza superiore è dato anche se i termini di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo siano trascorsi, senza che le Commissioni abbiano adottato alcuna decisione.

I ricorsi di cui sopra possono essere presentati personalmente dagli interessati, cui viene data ricevuta da cui risulti chiaramente la data di presentazione, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I termini di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno di ricezione del ricorso.

Art. 6.

Il datore di lavoro che intenda assumere manodopera da adibire a lavori agricoli, deve farne richiesta all'Ufficio di collocamento.

Da tale richiesta debbono risultare il numero dei lavoratori divisi per qualifica professionale e l'indicazione dell'azienda e la precisa ubicazione della stessa. Ogni altra indicazione contenuta nella richiesta è nulla e non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione.

È vietata ogni altra forma di assunzione di lavoratori agricoli. Il datore di lavoro, che contravvenga a tale divieto, è punito con un'ammenda pari al triplo dei salari complessivi pagati ai lavoratori assunti; se i salari saranno stati inferiori a quelli stabiliti dai contratti sindacali vigenti e se vi sarà infrazione alle norme contrattuali e alla legislazione sociale, l'ammenda sarà pari al quintuplo dei salari spettanti ai lavoratori.

In caso di recidiva le ammende suddette vengono raddoppiate.

Art. 7.

Alla fine di ciascun mese la Commissione comunale di cui all'articolo 2 della presente legge compila il ruolo dei datori di lavoro inadempienti alle norme sul collocamento, sui salari e contratti e sulla legislazione sociale.

Tale ruolo è reso esecutivo dal Prefetto e rimesso all'esattore comunale, che ne effettua la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le somme così riscosse devono essere versate al Sindaco del Comune.

Il Sindaco provvederà a soddisfare i lavoratori che non abbiano percepito, in tutto o in parte, i salari previsti nei contratti vigenti e a utilizzare e destinare le somme, riscosse a titolo di penale, a lavori agricoli di utilità collettiva.

Art. 8.

In ogni Comune della Repubblica è istituita una Commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

Tale Commissione, nominata con decreto del Prefetto entro il 15 dicembre di ogni

anno, resta in carica per tutto l'anno successivo ed è composta:

1) dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato, che la presiede;

2) da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL, in ragione di un membro effettivo e di un supplente per ciascuna organizzazione;

3) dal collocatore comunale, che funge da segretario.

La Commissione si riunisce oltre che su invito del presidente, su richiesta di uno dei suoi membri effettivi.

I membri supplenti partecipano di pieno diritto alle riunioni, in sostituzione dei membri effettivi che, designati dalla stessa organizzazione sindacale, siano assenti.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo 8 accerta il numero delle giornate lavorative effettuate dai singoli lavoratori, sulla base delle denunce presentate dagli stessi direttamente o tramite il sindacato o tramite i patronati di assistenza con delega.

Per ogni lavoratore la Commissione deve stabilire il numero delle giornate lavorative effettuate nell'annata agraria, la retribuzione percepita, i periodi lavorativi.

Gli elenchi così formati devono essere compilati entro un mese dalla fine dell'annata agraria. Appena approvati dalla Commissione devono essere pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e debbono essere esposti in luogo facilmente accessibile al pubblico e bene illuminato nell'Ufficio di collocamento o in apposito albo all'esterno di esso.

Entro una settimana dall'avvenuta pubblicazione gli elenchi debbono essere trasmessi agli Enti erogatori di previdenza e assistenza (INPS, INAM, INAIL).

In caso di contestazioni della posizione assicurativa dei lavoratori, la Commissione effettua indagini. Tali indagini possono essere effettuate, sia direttamente dalla Com-

missione avvalendosi del servizio di collocamento che attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Contro le risultanze degli elenchi è dato ricorso alla Commissione di cui al successivo articolo 10.

Gli elenchi, per le loro parti non contestate, sono la base per la formazione della posizione assicurativa del lavoratore.

I lavoratori agricoli, che vengono avviati per la prima volta al lavoro o che comunque non godono del diritto all'assicurazione contro la malattia, su notifica della Commissione comunale all'INAM, vengono iscritti d'urgenza negli elenchi degli assicurati.

Art. 10.

In ogni Provincia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è nominata una Commissione provinciale per l'accertamento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali.

Tale Commissione è composta:

1) dal Prefetto o da un suo delegato, che la presiede;

2) da sei rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL, in ragione di due membri per ciascuna organizzazione;

3) da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale;

4) da un rappresentante degli Istituti erogatori di prestazioni, scelto d'intesa dalle direzioni provinciali dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL;

5) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro che funge anche da segretario.

La Commissione si riunirà almeno una volta al mese. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.

Art. 11.

La Commissione provinciale di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

1) determinare per zone agrarie e sulla base delle colture e della estensione del fondo periodi convenzionali di occupazione per la definizione delle giornate da assegnare, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali, ai compartecipanti, coloni e mezzadri impropri;

2) decidere i ricorsi che vengono inoltrati dai lavoratori e dagli Enti erogatori di prestazioni;

3) coordinare le attività delle Commissioni di cui all'articolo 8 della presente legge, senza peraltro interferire nella sfera della loro autonomia;

4) su richiesta di una delle Organizzazioni sindacali indicate nella presente legge, e d'intesa con gli Istituti erogatori di prestazioni, stabilire per gruppi di lavoratori e per località, periodi lavorativi convenzionali, sulla base dei quali determinare la posizione assicurativa dei lavoratori interessati.

I periodi convenzionali di occupazione di cui al n. 1 del precedente comma, debbono essere determinati entro 15 giorni dalla fine dell'annata agraria, e sono resi pubblici mediante affissione per 15 giorni negli albi pretori dell'Amministrazione provinciale e di tutti i Comuni della Provincia e mediante esposizione permanente negli Uffici di collocamento in luogo facilmente accessibile al pubblico e bene illuminato, o in albo all'esterno dell'ufficio stesso.

Avverso le delibere relative ai periodi convenzionali di occupazione è data facoltà di ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, alla Commissione di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.

È istituita una Commissione centrale per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

Tale Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta:

- 1) dal Ministro stesso o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) da sei rappresentanti dei lavoratori, designati, in ragione di due per ognuna di esse, dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL;
- 3) da tre rappresentanti degli Istituti erogatori di prestazioni, designati uno dall'INPS, uno dall'INAM e uno dall'INAIL, scelti tra i componenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti stessi;
- 4) da un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i membri del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Art. 13.

La Commissione centrale di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

- 1) ratificare le delibere relative ai periodi convenzionali di occupazione di cui all'articolo 11 della presente legge, e decidere in tale sede, gli eventuali ricorsi presentati contro di esse;
- 2) decidere in via definitiva i ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, entro tre mesi dalla loro presentazione;
- 3) coordinare l'attività delle Commissioni provinciali;
- 4) formulare proposte circa il livello delle prestazioni previdenziali;
- 5) formulare proposte circa l'ammontare dei contributi da imporre ai datori di lavoro dell'agricoltura e ai proprietari fondiari, sentiti gli Istituti erogatori.

Art. 14.

In caso di mancata designazione e al fine di assicurare il normale funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 2, 8, 10, 12 della presente legge, l'Organizzazione sin-

dacale maggioritaria ha il diritto di designare e fare nominare altri suoi membri effettivi e supplenti.

Art. 15.

Ai fini dell'accertamento delle prestazioni, ogni lavoratore avventizio dell'agricoltura, all'inizio di ogni annata agraria, o all'atto della sua iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli da avviare al lavoro, riceve dal collocatore comunale un congruo numero di moduli. I moduli devono essere già intestati dall'Ufficio con le generalità e la qualifica del lavoratore.

A cura del lavoratore il modulo dovrà essere completato entro ciascun mese con le indicazioni dei datori di lavoro presso i quali ha lavorato, i periodi lavorativi effettuati e la retribuzione percepita.

Alla fine di ogni mese i lavoratori dovranno consegnare alla Commissione comunale di cui all'articolo 8 della presente legge, il modulo così compilato.

Art. 16.

I lavoratori assunti con contratto annuo o inferiore all'anno denunciano alla Commissione di cui all'articolo 8 il loro rapporto di lavoro all'insorgenza dello stesso.

I compartecipanti, i coloni e i mezzadri impropri denunciano alla stessa Commissione, all'inizio di ogni annata agraria, o alla consegna del fondo, il rapporto da loro messo in essere col concedente, l'estensione del fondo e le colture in esso praticate.

In base a questi dati e ai periodi convenzionali di occupazione di cui ai precedenti articoli, le Commissioni comunali attribuiscono al compartecipante, colono e mezzadro improprio le giornate lavorative da valere ai fini previdenziali.

In ogni annata agraria il compartecipante, colono o mezzadro improprio ha il diritto di denunciare le giornate lavorative eventuali effettuate nel fondo per lavori straordinari personalmente e dai componenti del proprio nucleo familiare.

Dette giornate saranno attribuite nominativamente a chi le ha effettuate e saranno valide a tutti i fini previdenziali.

Agli stessi fini saranno considerate valide le giornate lavorative effettuate a domicilio dai familiari del partecipante, colono o mezzadro improprio, per la pulitura e la trasformazione dei prodotti agricoli e per tutto ciò che attiene al processo di lavorazione del fondo e di raccolta dei prodotti.

Gli elenchi dei lavoratori agricoli di cui al primo e secondo comma del presente articolo, con l'indicazione delle giornate loro attribuite, sono trasmessi agli Istituti erogatori che sulla base di essi forniranno le prestazioni ai lavoratori interessati.

Questi elenchi vanno pubblicati con le stesse modalità di quelli dei braccianti avventizi, e sono soggetti a ricorso con le stesse forme e presso le stesse istanze.

Art. 17.

Al finanziamento degli Istituti erogatori per quanto attiene alle prestazioni per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante:

a) contributi rapportati al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e all'imposta di ricchezza mobile di cui agli articoli 52, 65 e 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

I contributi sono pagati rispettivamente dall'imprenditore agrario e dal proprietario fondiario; qualora imprenditore e proprietario del fondo siano la stessa persona, i contributi saranno cumulati.

Dal pagamento dei contributi sono esclusi i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i concedenti di terreni concessi a mezzadria o ad affitto a coltivatore diretto;

b) un contributo dello Stato stanziato annualmente nel suo bilancio. All'inizio di ogni annata agraria il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli Istituti

erogatori di assistenza, determina con proprio decreto l'ammontare dei contributi di cui alla lettera *a*).

Art. 18.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 2, 8, 10 e 12 della presente legge.

Art. 19.

I ricorsi e le decisioni di cui alla presente legge sono esenti dal pagamento di ogni tipo di imposta o tassa.

Art. 20.

Fino all'entrata in vigore della presente legge, nelle Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto della manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono titolo valido per il conseguimento, da parte dei lavoratori, delle prestazioni.

Il lavoratore, in ogni momento, ha diritto di chiedere la modifica della sua posizione negli elenchi nominativi.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.